

Come cambia la scuola con il nuovo decreto sull'inclusione

Prima parte in attesa dei decreti attuativi e delle linee guida

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Inclusione

ICF

Modello Bio-Psico-Sociale

Condivisione

Contesto

Barriere / Facilitatori

Ambiente educativo

Corresponsabilità educativa

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,**
- di assistenza.**

Competenze Stato ed Enti Locali

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,**
- di assistenza.**

Competenze Stato ed Enti Locali

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Viene modificato il percorso che porta al riconoscimento della disabilità prevedendo una certificazione specifica ai fini dell'inclusione scolastica.

Dopo la certificazione l'ASL rilascia il **Profilo di Funzionamento**

Mancano decreti applicativi importanti

Accertamento della situazione di disabilità


Dal nuovo comma 1-bis dell'art. 4 della L. 104/92

1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche...

Accertamento della situazione di disabilità

Dal nuovo comma 5 dell'art. 12 della L. 104/92


Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, **l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. ...**



Il Profilo di Funzionamento

Nuovo comma 5 art. 12 della L. 104/92

[...] Tale accertamento è propedeutico alla redazione del **profilo di funzionamento**, predisposto **secondo i criteri** del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (**ICF**) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.



La famiglia

Si rivolge all'ASL per il rilascio di

Diagnosi clinica e elementi di valutazione del funzionamento

Si rivolge all'INPS per accertamento disabilità

Commissione medica per persone in età evolutiva

Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva

Può chiedere anche l'accertamento ai fini dell'inclusione scolastica

Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

Si rivolge all'ASL per la redazione del Profilo di Funzionamento

UVM Unità di Valutazione Multidisciplinare
Con la collaborazione dei genitori e dello studente
Con la partecipazione di un rappresentante della scuola.

Profilo di Funzionamento


Il Profilo di Funzionamento

Art. 15 c. 4

Il Profilo di funzionamento [...]

b) definisce anche le **competenze professionali** e la **tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali** utili per l'inclusione scolastica;

.



Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Competenze Stato ed Enti Locali

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

b) facilitatori e barriere

b) [Il PEI] **tiene conto dell'accertamento** della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e **del Profilo di funzionamento**, avendo particolare riguardo all'**indicazione dei facilitatori e delle barriere**, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

c) ambiente di apprendimento

c) [Il PEI] individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un **ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli **interventi di corresponsabilità educativa** intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

d) modalità di sostegno didattico

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa **la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le **modalità di verifica**, i **criteri di valutazione**, gli **interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici**, la **valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché **gli interventi di assistenza igienica e di base**, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le **risorse professionali** da destinare **all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione** secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per
tutti

Solo
se...

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

e) [Il PEI] definisce gli strumenti per **l'effettivo svolgimento** dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, **assicurando la partecipazione** dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

Nelle classi in cui è previsto il PCTO

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

f) coordinamento con il Progetto Individuale

f) [Il PEI] indica le modalità di **coordinamento degli interventi** ivi previsti e la loro **interazione con il Progetto individuale**;

Se è stato redatto il Progetto Individuale

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Competenze Stato ed Enti Locali

Il PEI: competenze e responsabilità

Art. 7 c. 2 lettera a – Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10 e 11

Viene istituito formalmente un nuovo gruppo di lavoro denominato GLO – Gruppo di Lavoro Operativo con il compito di approvare e verificare il PEI.

I Gruppi di lavoro (L. 104/92 art. 15)

In precedenza

**Gruppo di lavoro
interistituzionale provinciale**
Comunemente chiamato **GLIP**

Gruppo di lavoro di istituto
Chiamato secondo i casi **GLH,
GLHI, GLI**

*NB: La Legge 104 del 1992 non
assegnava un nome ufficiale a
nessuno dei due.*

Con il nuovo DL che modifica la L. 104

**GLIR - Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Regionale**
Ambito regionale, consulenza e
proposte all'USR, supporto ai GIT

**GIT – Gruppo per l'Inclusione
Territoriale**
Ambito provinciale, compiti di
supporto alle scuole

**GLI – Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione** A livello di istituto,
consulenza e supporto al collegio
dei docenti e ai consigli di classe

GLO – Gruppo di Lavoro Operativo
Interventi sul singolo alunno

Il PEI: competenze e responsabilità

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10

10 - Ogni Gruppo di lavoro operativo **è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe**, con la **partecipazione dei genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, **delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.**

Il PEI: competenze e responsabilità

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 11

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, **è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità** in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

In precedenza

Responsabili del PEI:

Scuola e ASL congiuntamente

Collaborano:

I genitori

Con il nuovo DL (dal 2019)

Responsabile del PEI:

Solo la Scuola. Tutti gli insegnanti sono membri del GLO

Partecipano:

I genitori

Figure professionali

specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l'alunno con disabilità

Studente con disabilità

nella sec. di 2° grado, anche se minorenni

Fornisce il necessario supporto

ASL

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Competenze Stato ed Enti Locali

Il PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

g) è redatto in **via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre**, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Il PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

g)... Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

Il PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

h) è soggetto a **verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico** al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Competenze Stato ed Enti Locali

Ambito di applicazione

Art. 2 c. 1

1. Le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano esclusivamente** alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado **certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione

Ambito di applicazione

Art. 2

1.

Si applicano quindi solo agli alunni con disabilità:

si a L'art. 4 sulla Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

e a L'art. 8 sul Piano per l'Inclusione

SC L'art. 9 sui Gruppi per l'inclusione, stu compreso il GLI.

se L'art. 13 sulla formazione

se **19** L'art. 16 sull'istruzione domiciliare

il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Competenze Stato ed Enti Locali

II GLI

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 8 e 9

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione** (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed **ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione** nonché **i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.**

II GLI

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 8 e 9

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli **studenti**, dei **genitori** e può **avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni** delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.


In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa **un rappresentante dell'ente territoriale competente [...]**,

Il nuovo GLI


composizione base e allargata

Composizione base

Composto da insegnanti e operatori ASL, eventualmente ATA. Tutti tenuti alla riservatezza professionale




Sostiene docenti e consigli di classe nell'attuazione del PEI



Sostiene il collegio docenti nella definizione del Piano per l'Inclusione

Con genitori, studenti e associazioni


GLI base più genitori, studenti (nella secondaria di 2° grado) e associazioni. Collabora con istituzioni pubbliche e private.



Supporta la definizione e l'attuazione del Piano di inclusione

Con rappresentante Ente Territoriale

GLI base più rappresentante del Comune o di altro ente locale



Definisce le risorse complessive ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali

Il Piano per l'Inclusione

Art. 6 c. 1

1 - Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predisponde il **Piano per l'inclusione** che definisce le **modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse**, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per **progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.**

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,**
- di assistenza.**

Competenze Stato ed Enti Locali

Art. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Iter piuttosto complesso, coinvolge:

GLO


GLI e indirettamente Collegio dei Docenti

GIT

Dirigente

Ma alla fine decide l'**Ufficio Scolastico Regionale**

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico



Art. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse di assistenza

Sono coinvolti


GLO

GLI e indirettamente Collegio dei Docenti

Dirigente

Che trasmette la richiesta all'ente territoriale competente

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico



Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Competenze Stato ed Enti Locali

Competenze dello Stato

Assegnare nella scuola statale i docenti per il sostegno didattico

Definire l'organico del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità.

Assegnare alle scuole statali i collaboratori scolastici anche per svolgere i compiti di assistenza previsti, tenendo conto del genere degli alunni.

Assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero degli alunni con disabilità

Competenze congiunte di entrambi

Garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Garantire l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

Competenze degli Enti Territoriali

Assegnare il personale necessario per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.

Assicurare i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica.

Assicurare l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,**
- di assistenza.**

Competenze Stato ed Enti Locali

Grazie dell'attenzione!

flavio@flaviofogaro.it

